



**COMUNICATO UFFICIALE N.328**  
**Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 211/AA al N. 215/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 426 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI MARZIO e della società STELLA SPLENDEnte SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DI MARZIO, Presidente della Soc. Stella Splendente, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CIURARU S.V. e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Stella Splendente – Real Ottaviano del 3.5.2015, valevole per il Campionato Mini giovanissimi prov.;

STELLA SPLENDEnte SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DI MARZIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società STELLA SPLENDEnte SSD ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI MARZIO e di punti uno di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società STELLA SPLENDEnte SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio PETRUCCI e della società A.S.D. CARROSIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO PETRUCCI, in qualità di Presidente pro tempore della Società ASD Carrosio Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ex art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere inviato tramite Facebook Messenger, sia la sera stessa della gara Allevi regionali fascia B CBS Scuola Calcio/ASD Carrosio Calcio, tenutasi il 29.4.2017, che il giorno successivo, messaggi contenenti commenti offensivi nei confronti dell'arbitro della suddetta gara sig. Riccardo Trionfante;

A.S.D. CARROSIO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio PETRUCCI in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. CARROSIO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabio PETRUCCI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CARROSIO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano DIAMANTI, Stefano FILIPPINI e della società A.S.D. CIABBINO 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMANO DIAMANTI, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Ciabbino 2003, dovrà rispondere della violazione di cui all'art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia per aver contattato l'allenatore Filippini Stefano pur essendo a conoscenza dell'impegno preliminare di tesseramento sottoscritto da quest'ultimo, in data 24.5.2017, con la società ASD Atletico Azzurra Colli S.S. 17-18 e sia per aver convinto il predetto allenatore ad accettare l'incarico di allenare la propria società ASD Ciabbino 2003 e tesserarlo, pur essendo a conoscenza dell'impegno preliminare di tesseramento già raggiunto dal predetto allenatore con la società ASD Atletico Azzurra Colli S.S. 2017-2018;

STEFANO FILIPPINI, n.q. di allenatore, dovrà rispondere della violazione di cui all'art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 punto 2 delle NOIF e dell'art. 38 commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver disatteso l'impegno preliminare sottoscritto in data 24.5.2017 con la società ASD Atletico Azzurra Colli S.S., in prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2017-2018 nonché per aver, successivamente, dopo appena 18 giorni dal precedente accordo preliminare, raggiunto un altro accordo di tesseramento, poi perfezionato, con la società ASD Ciabbino 2003, in relazione alla stessa stagione sportiva 2017-2018;

A.S.D. CIABBINO 2003, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a fronte della condotta di rilievo disciplinare sopra descritta, posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante p.t.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano DIAMANTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIABBINO 2003 e Stefano FILIPPINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Romano DIAMANTI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Stefano FILIPPINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIABBINO 2003;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 214/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gianluca RORATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA RORATO, in qualità di allenatore di base, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2015 punto 14 (stagione sportiva 2015/2016) per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2015/2016, due accordi economici con la società A.C. PRAVISDOMINI per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Promozione Friuli Venezia Giulia e precisamente in data 30.07.2015 per Euro 4.000,00 ed in data 19.10.2015 per Euro 7.500.00 e provvedeva a depositare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in data 28.08.2015 l'accordo economico sottoscritto il 30.07.2015 e pertanto in ritardo rispetto al termine perentorio di 20 giorni mentre non provvedeva al deposito dell'accordo economico sottoscritto in data 19.10.2015, con importo superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC per il campionato di promozione di competenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca RORATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Gianluca RORATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Simone BORRELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE BORRELLI, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per la Società U.S. Sestese Calcio in qualità di allenatore di base (cod. 135.590), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva., con riferimento agli artt. 17, 25, 38 del Regolamento del Settore Tecnico e ai punti da 12 a 15 del CU del Settore Tecnico n. 187 del 15 febbraio 2017, per avere compilato infedelmente e con dati palesemente mendaci la domanda di ammissione al Corso regionale per l'abilitazione ad Allenatori di Base-Uefa B tenutosi a Milano dall'8 maggio 2017 al 1° luglio 2017; in particolare, per avere autocertificato, contrariamente al vero, di essere in possesso di un diploma di scuola superiore e di avere svolto, per sedici stagioni sportive, l'attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati appartenenti alle categorie Promozione ed Eccellenza, così lucrando una valutazione superiore di 15.70 punti rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini. Per effetto delle false dichiarazioni il signor Borrelli si è classificato al nono posto nella graduatoria degli idonei con un punteggio complessivo di 21.70, ha avuto accesso alla prova finale e ha conseguito l'abilitazione; a seguito dell'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., egli ha, infine, potuto tesserarsi, nella stagione sportiva 2017/2018, quale allenatore di base, per la Società U.S. Sestese Calcio, partecipante al Campionato organizzato dal Comitato Regionale Lombardia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone BORRELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica per il Sig. Simone BORRELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbicini